



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 24 del 25 marzo 2021**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto e applicazioneArt.

3 - Definizioni

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

Art. 5 - Vigilanza

Art. 6 - Sanzioni

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZAE DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 9 - Sgombero neve

Art. 10 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Art. 11 - Luminarie

Art. 12 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici

Art. 14 – Aratura dei terreni coltivabili

Art. 15 – Impiego di prodotti per uso agricolo

Art. 16 – Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vieArt. 17

– Libero deflusso delle acque

Art. 18 – Accessi su strade comunali

Art. 19 – Irrigazione con acque correnti e da pozzi

Art. 20 – Distanza per fossi e canali

**SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

Art. 21 – Aree verdi

Art. 22 – Attività particolari consentite in parchi pubblici

Art. 23 – Disposizioni sul verde privato

**TITOLO III
SULLE ACQUE INTERNE E RISORSE IDRICHE**

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE**

Art. 24 - Balneazione

Art. 25 - Navigazione fluviale

**SEZIONE II RAZIONALIZZAZIONE DEL
CONSUMO DELL'ACQUA**

Art. 26 – Risorse idriche ed uso irriguo

**TITOLO IV
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art. 27 - Disposizioni generali

Art. 28 – Lavoro in orario notturno

Art. 29 – Cantieri edili e lavori edili in genere

Art. 30 - Spettacoli e trattenimentiArt. 31 - Abitazioni private

Art. 32 - Strumenti musicali

Art. 33 - Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V

NORME PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' DI COMMERCIO E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 34 - Esposizione dei prezzi

Art. 35 - Servizi igienici

Art. 36 - Degustazioni

Art. 37 – Particolari attività di vendita

Art. 38 – Conduzione degli stabili

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 – Definizione di esiguo valore

Art. 40 – Definizione di pubblico interesse e senza fini di lucro

Art. 41 – Definizione di pubblico passaggio

Art. 42– Abrogazioni ed entrata in vigore

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività della vita della città al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza delle persone, la qualità della vita, la salubrità dell'ambiente, e la libera fruizione dei beni comuni.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, prevede norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) attività economiche;
- f) tutela dei consumatori.

2. Oltre alle norme contenute nel presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale e gli ordini dati dagli operatori di Polizia Municipale, dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e dai funzionari comunali nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato, in generale, bene comune lo spazio pubblico tutto, ed in particolare:

- a) il suolo pubblico, ovvero il suolo, il soprasuolo e sottosuolo del demanio comunale e del patrimonio indisponibile del Comune;
- b) le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge;
- c) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- d) le acque interne e le aree mercatali;
- e) le piazze, le vie, i monumenti e le fontane monumentali;
- f) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

g) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La semplice fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso per finalità determinate, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza conforme alla vigente normativa in materia di bollo, indirizzata al Sindaco con le modalità previste dagli specifici regolamenti.

2. L'istanza deve dettagliare, in maniera inequivocabile, il beneficiario della concessione o dell'autorizzazione, l'ubicazione esatta del bene, le modalità con le quali l'occupazione verrà posta in essere, la destinazione e l'uso, la durata, le misure di sicurezza e di prevenzione infortuni, le eventuali attività da intraprendersi qualora venisse modificata la normale circolazione di veicoli e/o pedoni. Quando l'occupazione interessa strade o pertinenze delle stesse deve essere allegato alla domanda un disegno che riporti le misure degli spazi occupati e che riproduca lo stato di fatto e lo stato di progetto dell'area interessata.

Deve essere inoltre fornita l'ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento in relazione all'attività che si intende esercitare come specificato nella modulistica predisposta dai competenti servizi.

3. Il procedimento richiesto seguirà l'iter previsto secondo le modalità stabilite dagli specifici regolamenti.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Il Dirigente responsabile del procedimento, il Comandante e gli ufficiali di Polizia Municipale possono revocare o modificare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni e le autorizzazioni qualora risultino violate le relative prescrizioni e le disposizioni regolamentari, nonché per sopravvenute esigenze contingibili di pubblico interesse.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alle Forze di Polizia, in particolare agli operatori del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di altri Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale.

2. Gli operatori del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, quando la sanzione non è espressamente determinata si applica quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali" (in seguito Regolamento sanzionatorio).

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dal "Regolamento sanzionatorio".

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva. Il trasgressore ha l'onere di procedere alla rimozione delle opere abusivamente compiute ed al ripristino dello stato dei luoghi nonché all'immediata esecuzione di quanto non effettuato sebbene espressamente previsto come attività di competenza.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, fatto salvo quanto previsto al successivo 5 comma.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni o di terzi, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE
AMBIENTALE

Art. 7 – Comportamenti vietati

1. Per la salvaguardia delle strutture e aree, pubbliche e private della città è vietato:

- a) manomettere e, in qualsiasi modo, danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati. Sono esclusi gli interventi di manutenzione eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati ed effettuati nel rispetto delle norme;
- b) imbrattare o danneggiare manufatti, monumenti, edifici pubblici, facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, danneggiare, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, strutture di varia natura, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, qualora non vi sia autorizzazione, sulle altrui proprietà;
- f) praticare attività ludiche, non autorizzate, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o possano procurare danni;
- g) in occasione di manifestazioni sportive, musicali, culturali o ricreative vendere bevande d'asporto chiuse all'interno dei contenitori originali. Gli esercenti hanno l'obbligo di somministrarle in bicchieri che, per le attività itineranti, dovranno essere di tipo "usa e getta";
- h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato, quando non diversamente espresso da limiti posti in loco, l'età di 14 anni;
- i) collocare sui veicoli in sosta pubblicità o altro materiale divulgativo. E' altresì vietato distribuire ai passanti materiale pubblicitario con finalità economica in assenza di apposita autorizzazione. E' invece richiesta una semplice comunicazione per il volantinaggio recante messaggi di natura sociale, politica o di promozione del territorio.

- l) spostare, manomettere, danneggiare, capovolgere o imbrattare i contenitori dei rifiuti;
- m) ostruire o deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi materiali solidi o liquidi;
- n) occupare, con veicoli o altro, gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nei luoghi pubblici, in quelli soggetti a pubblico passaggio nonché in quelli privati se non espressamente autorizzato;
- p) in assenza di provvedimento autorizzatorio, ammassare, ai lati degli immobili o innanzi ad essi, oggetti di qualsivoglia natura, salvo che per necessità eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- q) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, rivolti verso i luoghi di pubblico passaggio o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- r) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o di piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

2. Per la tutela dell'ambiente e della igiene pubblica è vietato:

- a) su tutto il territorio comunale, la presenza stabile o temporanea, abitativa o semi- abitativa, di persone all'interno di roulotte, camper, tende, capanne, baracche e autoveicoli salvo che nelle aree di campeggio, o di sosta, predisposte e igienicamente attrezzate. E' vietata la sosta di carovane nomadi.
- b) utilizzare gli impianti termici di riscaldamento fuori dai periodi e orari fissati dalle leggi se non espressamente derogati con apposito atto;
- c) lasciare il motore acceso quando il veicolo non è in circolazione dinamica, quando ci si trovi incolonnati al passaggio a livello in attesa della riapertura e comunque in qualunque circostanza in cui il traffico risulti bloccato;
- d) arrecare disturbo a terzi attraverso la dispersione di fumi, anche se prodotto di attività ammessa o comunque autorizzata;
- e) qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.

3. Per il rispetto e la sicurezza della collettività è vietato:

- a) nei luoghi soggetti a pubblico passaggio chiedere l'elemosina in forma petulante, con minaccia o violenza anche implicita, con minori o animali o, comunque, arrecando disturbo agli utenti della strada ed, in generale, alle persone anche quale corrispettivo di beni o servizi offerti.

- b) compiere, in luogo pubblico, in aree aperte al pubblico o in altro luogo comunque visibile, atti o esporre cose che possano recare disturbo, molestia o provocare sentimenti di disgusto, raccapriccio, timore od avversione, incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- c) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico atti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica decenza e al buon costume;
- d) immergersi, anche parzialmente, nelle fontane pubbliche o farne uso improprio;
- e) sul suolo pubblico e nelle aree aperte al pubblico, effettuare operazioni di igiene personale e lavaggi di indumenti;
- f) sdraiarsi per terra, soggiornare o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici o ostruendo le soglie degli ingressi pubblici o privati;
- g) consumare, assumendo comportamenti non consoni ai luoghi o in modo contrario al pubblico decoro, alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, dei luoghi di culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica;
- h) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- i) in assenza di autorizzazione, nei luoghi pubblici e in quelli soggetti a pubblico passaggio, fare uso di prodotti pirotecnici anche se legalmente vendibili;
- l) negli spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio lanciare corpi atti ad offendere;
- m) sputare a terra nei luoghi assoggettati a pubblico passaggio in particolare su strade, marciapiedi e portici;
- n) il turpiloquio e la bestemmia;
- o) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo alle persone e deturpamento o insudiciamento di strade pubbliche o aperte al pubblico.
- p) fumare in tutti i locali chiusi, pubblici o aperti al pubblico, o comunque in tutti quei luoghi previsti dalla normativa nazionale. E' consentita tale attività solo nelle aree attrezzate in conformità alla normativa vigente;
- q) sulla pubblica via e nelle aree aperte al pubblico passaggio, anche in periodo carnevalesco, fare uso di schiuma da barba o di altri prodotti utilizzandoli per sporcare il prossimo;

4. Altri divieti e limitazioni:

a) Il preposto Dirigente, con ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati che si affacciano sulla pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

b) Quando i limiti di inquinamento dell'aria, ed in particolare quando i livelli di concentrazione di PM10 superano i valori di soglia fissati dalla Unione Europea, il Sindaco, con propria ordinanza, può limitare la circolazione dei veicoli sul territorio comunale a tutela della salute pubblica.

Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante sino ad una distanza non inferiore a due metri intorno al perimetro occupato.

3. Quando l'attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato, in posizione conveniente, uno o più contenitori di capacità complessiva non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti che, a loro cura, dovranno essere regolarmente svuotati.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività anche se temporanea.

5. In supporto all'attività di pulizia messa in essere dall'Amministrazione comunale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

6. I titolari di pubblici esercizi devono collocare sulla soglia dell'esercizio uno o più cestelli di capacità complessiva di 80 litri e vuotarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi nei limiti di quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento di occupazione spazied aree pubbliche.

7. I proprietari di aree private, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, sussistendo l'obbligo di smaltirli ai sensi e con le modalit  previste dalla normativa vigente.

9. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce la raccolta differenziata dei rifiuti. Con apposito atto ne vengono definite le modalit .

Art. 9 - Sgombero neve

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a rimuovere, tempestivamente, i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonch  tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ci  non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo, causato da neve, ghiaccio o altro, con transennamenti opportunamente collocati.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i soggetti utilizzatori, qualora ne abbiano necessit .

7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

8. Per garantire la sicurezza dei pedoni, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno l'obbligo di tenere sgombero da neve e da formazioni di ghiaccio, la porzione di marciapiede prospiciente la propriet .

9. Per tutte le operazioni previste di rimozione ovvero di transennamento oppure di occupazione, previste dal presente articolo, che interessano gli spazi pubblici o ad uso pubblico deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale, con le modalit  previste dal Regolamento per le Occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

10. Unicamente in caso di estrema e comprovabile urgenza è ammesso intervenire, anche in assenza della predetta comunicazione che dovrà, comunque, essere effettuata appena possibile.

Art. 10 – Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi e stampati.

1. Senza la prescritta autorizzazione Comunale, è vietato appendere, attaccare ed affiggere anche utilizzando supporti fissi o mobili cartelli, manifesti, volantini, adesivi o altro, contenenti messaggi di natura pubblicitaria e non, siano essi su strutture, opere o edifici pubblici e privati ovvero in luogo privato in modo visibile da un luogo pubblico.

2. I messaggi di cui al precedente comma non devono essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e devono essere affissi unicamente nei luoghi a ciò destinati secondo le modalità stabilite dal “Regolamento per l’applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni”.

3. Il messaggio contenuto nello strumento pubblicitario deve essere veritiero e, in caso di attività economica, corrispondere alle attività espressamente autorizzate.

4. La pubblicazione di messaggi attraverso stampati posizionati su veicoli o rimorchi, anche se ad uso speciale all’uopo destinati, non può protrarsi nel medesimo luogo pubblico, ovvero privato visibile da luoghi soggetti a pubblico passaggio, per un periodo superiore alle 6 ore. I veicoli devono in ogni caso rispettare quanto previsto dal Codice della Strada e dalle altre norme di legge. L’eventuale ricollocamento del veicolo o del rimorchio non potrà avvenire a meno di 800 metri dal punto precedentemente occupato.

5. Per le violazioni di quanto previsto al presente articolo sono corresponsabili tutti i soggetti sotto elencati i quali rispondono direttamente ovvero come obbligati in solido:

- Materiale trasgressore (ovvero colui che affigge, colloca, posiziona lo stampato);
- Possessore e/o proprietario dello stampato;
- Beneficiario del messaggio contenuto nello stampato

Nel caso in cui le figure individuate coincidano con la medesima persona fisica, la stessa soggiacerà al pagamento di una unica sanzione.

6. Gli organi accertatori provvedono, quando possibile, alla rimozione dello stampato e dell’eventuale supporto impiegato. Quanto rimosso viene custodito e mantenuto a disposizione del trasgressore per un tempo di 30 giorni dall’avvenuta notifica della violazione commessa; trascorso tale termine senza che l’avente diritto ne abbia richiesta la restituzione gli stampati ed i supporti potranno essere distrutti.

7. I veicoli ed i rimorchi rimossi, ai sensi del comma 6 del presente articolo, quali beni mobili rimarranno a disposizione dell’intestatario della carta di circolazione, il quale, previo il pagamento delle spese di rimozione e di custodia potrà richiederne la restituzione. Trascorsi 180 giorni dalla notifica senza che il proprietario ne reclami la restituzione il veicolo o il rimorchio verranno considerati come beni abbandonati ed in tale modo verranno trattati ai sensi della normativa vigente. Tutte le spese sostenute sono da imputare al trasgressore o a chi è obbligato in solido ai sensi della normativa nazionale vigente in tema di sanzioni amministrative.

8. Quando la rimozione non risulti possibile, è facoltà dell’accertatore di procedere con i materiali ed i mezzi ritenuti più idonei all’oscuramento o alla distruzione dello stampato.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa per ogni singolo stampato.

Art. 11 - Luminarie

1. La collocazione e lo smontaggio di luminarie ed altri addobbi natalizi lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1° novembre al 20 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio e di smontaggio.

2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.

3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori, qualora individuati, ovvero dei committenti.

4. Durante le festività natalizie, sulla pubblica via, così come nelle aree esterne di pertinenza dei centri commerciali, l'accensione delle luminarie deve avvenire unicamente nel periodo compreso tra la prima domenica di dicembre ed il sei gennaio. Nelle altre occasioni il Dirigente preposto determina con proprio atto, il periodo di installazione e di accensione delle luminarie.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

6. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

7. In altre occasioni possono essere installate luminarie nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi ad esclusione del comma 1.

Art. 12- Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici privati con addobbi, drappi e festoni, per tutta la durata delle festività religiose e civili, nel rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale e fermo restando il consenso della proprietà degli immobili interessati.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici e conservazione degli immobili.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque siano visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture quando se ne manifesta la necessità.
2. In caso di grave stato di abbandono o degrado, il Dirigente competente per materia ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate degli edifici in conformità ai criteri regolamentari vigenti, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali in caso di grave stato di abbandono o degrado.
3. I proprietari degli immobili disabitati, inutilizzati o in stato di abbandono, devono conservare gli stessi in uno stato tale da non creare pregiudizio all'igiene, alla salute pubblica e all'ordine pubblico. In particolare gli immobili devono essere chiusi e delimitati con strutture fisiche idonee ad impedirne il libero accesso.

Art. 14 – Aratura dei terreni coltivabili

1. Durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, i proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso le strade, loro ripe o loro fossi. Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del margine stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale. Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto.
2. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane. Chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.
3. La piantumazione di alberi a sostegno delle sponde deve avvenire a una distanza di mt. 4 fra loro, per permettere una periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.
4. I processi di lavorazione dei campi, devono essere effettuati in modo tale da non riversare prodotti nei fossati e nei canali di raccolta delle acque piovane.

Art. 15 – Impiego di prodotti per uso agricolo

1. Oltre a quanto previsto dal Regolamento di igiene, gli spargimenti di prodotti chimici non possono essere effettuati in presenza di condizioni climatiche ed agenti atmosferici che non consentano il controllo di tale operazione.

2. L'accumulo e lo spargimento di letame o altri fertilizzanti devono essere eseguiti in modo tale da limitare le esalazioni e la proliferazione degli insetti.

3. L'irrigazione non deve raggiungere le strade soggette a pubblico passaggio e le altrui proprietà.

Art. 16– Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

1. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle vie soggette a pubblico passaggio, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica, volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione o in occasione di eventi atmosferici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale.

Art. 17– Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma del Codice Penale.

2. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private i quali vanno a defluire comunque in fossi comunali.

3. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, il Comune, può fare eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

4. Sono vietate le piantagioni che si inoltrino dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione.

5. Senza il permesso del Comune è vietata l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.

Art. 18 - Accessi su strade comunali

1. Lungo le strade comunali e' vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafossi per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.

2. Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo non deve essere inferiore a cm. 80, salvo venga diversamente previsto in sede autorizzatoria.

3. In presenza di corsi d'acqua minori (stagionali o perenni), sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata, tramite riporti vari e le coperture mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione. Le opere di attraversamento stradale, dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione, in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo.

4. I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque, provenienti dalla strada privata dei loro fondi, sul sedime pubblico, in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.

5. I proprietari di strade private inghiaiate, si devono far carico di evitare che detto materiale, unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo devono predisporre e/o installare, là dove si renda necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque, in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo.

6. Gli stessi proprietari sono inoltre tenuti a pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comune esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessate da detti cavalcafossi, e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.

Art. 19 – Irrigazione con acque correnti e da pozzi

1. E' consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi previa autorizzazione e solo per periodi limitati.

2. Gli irrigatori a pioggia devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private. E' comunque vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.

3. In caso di periodi di carenza idrica, l'Amministrazione Comunale, con apposito atto, può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.

4. Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti. Tutti i pozzi in funzione devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura e mantenuti chiusi. I pozzi non in funzione devono essere chiusi da idonea struttura in modo tale da renderli non accessibili.

Art. 20 – Distanza per fossi e canali

1. Ogni fosso interposto tra due fondi si ritiene comune.

2. In occasione di nuovi scavi di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

3. Per i fossi o canali scavati presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra, va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 21 – Aree verdi

1. In tutte le aree verdi, pubbliche e private, nei boschi, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, le attività vietate sono oggetto del “Regolamento del verde pubblico e privato” al quale si rinvia.

Art. 22- Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, previa prescritta autorizzazione, sono consentite le seguenti attività:

- a) noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) trasporto di bambini su piccoli equini da sella oppure trainanti piccoli calessi;
- c) noleggio, con conducente, di carrozze a cavallo, per consentire la visita del parco.

2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.

3. Ai conducenti dei veicoli, noleggiati e non, di cui al comma 1 lettera a), è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed e' fatto divieto di gareggiare in velocità.

4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1, e' fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei relativi percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1, non e' consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricollocate in luoghi opportuni.

6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

7. In ogni caso, la concessione di aree e di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo, e' subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio, è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi per le attività di noleggio di veicoli e di animali.

8. Le attività di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 21.00.

9. Nei parchi pubblici, su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente, sono consentite le passeggiate a cavallo. Il conduttore dell'animale ha l'obbligo di pulire il suolo eventualmente sporcato dalle deiezioni.

10. L'Amministrazione comunale può sospendere le attività, anche temporaneamente, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 23- Disposizioni sul verde privato

1. Oltre ai casi previsti dal Codice della Strada, è fatto comunque obbligo ai proprietari di aree verdi di mantenere siepi ed alberature in modo tale da non ostruire o creare pericolo o intralcio sulla pubblica via e comunque su tutti i luoghi di pubblico passaggio.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quanto altro sia caduto sulla sede stradale.

3. I proprietari, ovvero coloro che dispongono del bene immobile, di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

4. La manutenzione delle ripe e dei fossati confinanti con pertinenze pubbliche o ad uso pubblico è di competenza dei proprietari, o coloro che a qualsiasi titolo dispongono del bene immobile.

TITOLO III

SULLE ACQUE INTERNE E RISORSE IDRICHE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE

Art. 24- Balneazione

1. La balneazione nel fiume Reno, nel canale Reno, nei torrenti ed in tutti i corsi d'acqua è vietata, salvo disposizioni diverse.

Art. 25 - Navigazione fluviale

1. Nel fiume Reno è vietata la navigazione.

2. E' consentita la navigazione da diporto con canoe a remi ad uso privato a monte della chiusa, rimanendo comunque vietata nei 500 metri dalla stessa, fatti salvi esclusivamente i casi di attività sportive a partecipazione organizzata.

3. Anche in deroga ai divieti, i servizi di vigilanza e di soccorso possono utilizzare imbarcazioni a motore.

4. La navigazione, anche se consentita, deve essere dovunque sospesa durante i periodi di piena, e non può essere ripresa sino alla cessazione della medesima.

SEZIONE II RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DELL'ACQUA

Art. 26– Risorse idriche ed uso irriguo

1. L'acqua deve essere utilizzata in modo razionale ed evitando sprechi, sia della frazione potabile che di quella superficiale e profonda. L'Amministrazione Comunale vigila sull'applicazione delle leggi vigenti in materia collaborando con gli uffici pubblici e le aziende concessionarie.
2. I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, agricoli e zootecnici e per le sole attività regolarmente autorizzate per le quali è prescritto l'uso di acque potabili.
3. Nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 15 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è vietato il prelievo di acqua dalla rete idrica per l'utilizzo extradomestico quali, ad esempio, l'annaffiamento di orti e giardini ed il lavaggio di veicoli. Sono esentati da tale divieto le annaffiature necessarie per la manutenzione del verde pubblico e dei campi sportivi nonché per il lavaggio delle strade e di altre pertinenze o manufatti pubblici.
4. Il Sindaco ha facoltà, con ordinanza, di modificare gli orari ed i periodi indicati al comma 3 qualora le condizioni climatiche lo suggeriscano; ha inoltre facoltà di rilasciare deroghe alle limitazioni per particolari e motivate necessità.
5. E' vietato fare uso irriguo delle acque del fiume Reno e del Canale Reno e di tutti i corsi d'acqua nel territorio comunale, salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio preposto.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 27 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una attività industriale, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o disturbo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali anche con l'ausilio dell'Agenzia Regionale Per l'Ambiente, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o attività industriali proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Dirigente, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali, delle Aziende Sanitarie Locali, o su segnalazione dell'ARPA può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'attività industriale responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che utilizzino macchine industriali azionate da motore con potenza superiore a 0,5 HP. Il divieto non vale per le attività

che impieghino esclusivamente le normali macchine per ufficio, attrezzature medico – sanitarie o, per le piccole attività artigianali, una sola macchina con motore di potenza non superiore 0,5 HP.

Art. 28– Lavoro in orario notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 06.00 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dell'ARPA ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 29– Cantieri edili e lavori edili in genere

1. Su tutto il territorio, nei cantieri edili ed in genere ovunque siano utilizzati macchinari o esercitate attività e lavorazioni, anche a carattere hobbistico o occasionale, che diano luogo a emissioni rumorose, queste ultime potranno essere effettuate, ad esclusione dei giorni festivi, dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

2. Tutti i macchinari impiegati quali, a titolo esemplificativo: motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatori, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

3. Tutti i macchinari dovranno essere utilizzati adottando gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso;

4. Nelle giornate e negli orari in cui non sono ammesse le attività lavorative rumorose, è possibile svolgere lavori che non arrechino disturbo al riposo ed alla quiete; in ogni caso, non potranno essere utilizzati i seguenti macchinari: motocompressori, martelli demolitori, escavatori idraulici, pale caricatori, apripista, betoniere, seghe circolari, ed ogni altro strumento a motore. Non potranno altresì essere utilizzati: martelli, mazze, picconi, badili, pale ed altri strumenti manuali che possano arrecare pregiudizio all'altrui riposo.

5. Le attività urgenti ed improrogabili possono essere autorizzate anche in deroga agli orari ed alle disposizioni in materia di emissioni rumorose solo qualora sussista un reale e contingibile pericolo o nocumento per persone o cose.

6. Il Dirigente competente per materia, può derogare al divieto di cui al comma 1 con provvedimento motivato, qualora i Servizi Tecnici del Comune, dell'ARPA e delle Aziende Sanitarie Locali, lo ritengano necessario per la natura delle attività, per le caratteristiche del luogo e dell'ambiente in cui è esercitata.

Art. 30- Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle autorizzazioni per:

- pubblici spettacoli
- pubblici trattenimenti
- pubblici esercizi di somministrazione
- sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti

devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da impedire a suoni e rumori di propagarsi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 08.00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ricadono anche sui responsabili di circoli privati, i quali, se ne ricorre il caso, soggiacciono anche agli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 27.

4. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari, anche in deroga a quelli previsti al comma 1 pur nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Gli spettacoli viaggianti possono essere autorizzati unicamente nelle aree pubbliche all'uopo individuate dall'Amministrazione con proprio atto, nel rispetto delle normative vigenti e comunque nell'orario compreso tra le 08.00 e le 23.00.

Art. 31- Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze non e' consentito attivare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, percepibili nelle abitazioni dei vicini.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni possono essere utilizzate dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati mantenendo il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo percepibili nelle abitazioni dei vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Per i lavori di ristrutturazione all'interno di unità immobiliari private si applicano le prescrizioni di cui al precedente art. 29.

Art. 32- Strumenti musicali

1. Chi nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. E' consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Art. 33- Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono regolare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti; se intermittente il segnale acustico non può ripetersi per più di tre volte.

2. La disposizione del comma 1, vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

TITOLO V

NORME PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' DI COMMERCIO E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 34- Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 35- Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i phone center, gli internet point, le sale gioco, le sale scommesse e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici facilmente individuabili ed a libero accesso per il pubblico, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene e alle relative deroghe.

2. L'assenza dei servizi di cui al comma 1 comporta la chiusura dell'attività per la mancanza dei requisiti igienici. La chiusura è disposta dal dirigente competente.

Art. 36- Degustazioni

1. In occasione di manifestazioni gli operatori economici possono offrire prodotti all'interno dei locali ove svolgono la propria attività e nell'area a questi immediatamente adiacente, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico e del Codice della Strada.

Art. 37- Particolari attività di vendita

1. I negozi specializzati nella vendita di particolari prodotti rivolti agli adulti devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a mt 150 da scuole, edifici ospitanti attività pubbliche e luoghi di culto; devono inoltre avere le vetrine oscurate e limitare l'accesso ad un solo pubblico maggiorenne, attraverso apertura a comando.

2. Le attività commerciali generiche che vendono anche prodotti per adulti devono prevedere, quando questi prodotti siano esposti, degli appositi spazi delimitati nei quali l'accesso e la visione sia limitata al solo pubblico maggiorenne

Art. 38- Conduzione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

2. In corrispondenza dell'accesso a ogni singola unità immobiliare deve essere posizionata, in modo chiaramente visibile, a carico del proprietario, una targhetta recante il numero dell'interno. La numerazione si ottiene assegnando un numero progressivo ad ogni unità immobiliare, attribuendo il numero 1 al primo accesso a sinistra rispetto all'ingresso principale, proseguendo in senso orario, a partire dai piani inferiori dell'edificio.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Definizione di esiguo valore

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n°311 l'esiguo valore è stabilito in euro 150,00.

Art. 40 Definizione di pubblico interesse e senza fini di lucro

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per "pubblico interesse e senza fini di lucro", devono intendersi tutte quelle attività che vengono realizzate da Enti o Associazioni, che non hanno finalità economiche, e che propongono, a beneficio di tutta la collettività, eventi, incontri, manifestazioni, sul suolo comunale, volti alla sensibilizzazione di tematiche di interesse sociale ovvero alla promozione, fruizione e valorizzazione del territorio.

Art. 41 Definizione di pubblico passaggio

La servitù di pubblico passaggio è sempre presente quando la natura intrinseca dell'area o la destinazione data dal proprietario della stessa, evidente in ragione dell'uso pubblico della stessa, ne consente l'utilizzo continuativo da parte della collettività indeterminata dei cittadini.

Art. 42 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga :

- il preesistente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione Podestarile del 3 maggio 1941 e successive modifiche;
- le ordinanze 30/90, 110/94, 76/04, 80/2008;
- tutti gli atti ed i provvedimenti emanati precedentemente e sostituiti da norme previste dal presente Regolamento o con esse incompatibili.

2. Il presente regolamento diventa esecutivo decorsi i termini di pubblicazione all'Albo Pretorio.